



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- Approvato con Deliberazione di C.C. n. 98 21/12/1998;
- Integrato con Deliberazione di C.C. n. 113 del 19/12/2001;
- Modificato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 14/01/2004;
- Modificato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 15/02/2005;
- Modificato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 12/02/2007;
- Modificato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 26/03/2007;
- Modificato con Deliberazione di C.C. n. 29 del 20/06/2011

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1-Oggetto del regolamento
- Art. 2-Definizione dei fabbricati ed aree.
- Art. 3-Fabbricati di interesse storico e artistico
- Art. 4-Determinazione del valore delle aree fabbricabili..
- Art. 5-Determinazione delle aliquote e detrazioni d' imposta.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 6-Abitazione principale.....
- Art. 7 Pertinenze dell'abitazione.....
- Art. 8-Condizioni particolari - Riduzioni.....
- Art. 8 bis Agevolazioni
- Art. 9-Esenzioni.....

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 10-Denunce e comunicazioni....
- Art. 11-Versamenti..
- Art. 12-Differimento dei termini per i versamenti..
- Art. 13-Accertamenti.
- Art. 14-Attività di controllo
- Art. 14 bis-Attività di controllo
- Art. 15-Riscossione e versamenti
- Art. 16-Rimborsi
- Art. 17 - Contenzioso

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 -Determinazione iniziale della misura degli interessi

Art. 19 – Norme di rinvio
Art. 20 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di MOLINELLA nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Inoltre determina le modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili sulle aree edificabili previste nel Piano Regolatore Generale. Indica i criteri di stima, la notifica e l'accertamento del valore delle aree, contenuti nell'allegato "B" al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale denominato "Metodo di calcolo del valore delle aree edificabili ai fini della applicazione dell'I.C.I."

Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata (*di sedime*) dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunemente utilizzato;

- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. *Pertanto per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art.2 – comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n.504/92, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel Piano regolatore Generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.*

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verifica la seguente condizione:

- la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermato dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art.1 della legge 9/1/1963, nr. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia

- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3

Fabbricati di interesse storico e artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della Legge 1° giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Per la determinazione della base imponibile qualora i fabbricati siano di categoria diversa dalla "A", la consistenza in vani di tali immobili è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq.20; per la quantificazione del relativo valore, la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo di categoria di appartenenza.

Art. 4

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. La Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 D.Lgs. 504/92 non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5 comma 6 del D.Lgs. 504/92.

Art. 5

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 6

Abitazione principale

“In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2 del D.Lgs. nr. 504/1992, e solo ai fini dell’applicazione della relativa aliquota, sono equiparate alla abitazione principale:

- a) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- b) abitazione, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ICI (proprietario o titolare di altro diritto reale, indipendentemente dalla percentuale di possesso, ai sensi della specifica normativa) a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, così come da risultanze anagrafiche;
- c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- d) abitazione concessa in uso gratuito al coniuge separato o divorziato.

Il soggetto interessato, al fine di usufruire dell’applicazione dell’aliquota agevolata, deve obbligatoriamente presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Se le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione si sono verificate nel primo semestre dell’anno, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine per il versamento dell’acconto.

In caso contrario in sede di versamento del saldo dell’ICI.

Resta inteso che in entrambe le ipotesi l’agevolazione dovrà essere rapportata al periodo di effettuazione del presupposto.

La dichiarazione sostitutiva ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, in tal caso il soggetto interessato è obbligato a presentare una “nuova” dichiarazione sostitutiva relativa alle modificazioni intervenute, entro i termini di cui al precedente comma.

Resta inteso che il soggetto passivo può fruire di una “unica detrazione per abitazione principale” e solo per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dallo stesso intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, fatta eccezione della fattispecie di cui al punto c) nel caso in cui il coniuge la utilizzi come abitazione principale”

Art. 7

Pertinenze dell’abitazione

Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2, anche se iscritte distintamente in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di

diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

In caso di area sulla quale insista un fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento o ne sia iniziato l'utilizzo di fatto, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data della domanda di accatastamento o da quella dell'avvenuto utilizzo di fatto.

Art. 8

Condizioni particolari - Riduzioni

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuati secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

- immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc...);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario,
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/4/1968 n. 15 corredata da idonea documentazione, quale perizia tecnica o apposita certificazione, e la stessa decorre dalla data di presentazione, al servizio tributi.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.(2)

Il Comune potrà fissare aliquote superiori al 7 per mille per abitazioni sfitte e relative pertinenze. Per abitazioni sfitte si intendono quelle unità immobiliari avverse da condizioni di inagibilità e da occupazione e affittanze.

Le unità immobiliari di proprietà di imprese o società immobiliari si considerano sfitte dal 1° anno successivo alla fine lavori o agibilità dei locali.

Il Comune può stabilire una aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze nonchè per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale e annesse pertinenze.

Art. 8 bis Agevolazioni

Nuove attività imprenditoriali

Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo (artigianali, industriali, commerciali e di servizi) sul territorio comunale, per i primi tre anni di attività, gli immobili, posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte di nuove imprese insediate nel territorio comunale, usufruiranno di una aliquota ridotta anche al di sotto del limite minimo, stabilita annualmente dall'organo comunale competente. Tale condizione deve verificarsi dopo la data di entrata in vigore della presente norma.

Al fine di potere usufruire dell'agevolazione occorrono i seguenti requisiti:

- 1) Il proprietario dell'immobile, o il soggetto passivo dell'imposta, deve essere anche il titolare dell'attività.
- 2) L'immobile deve essere costruito successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma
- 3) Deve trattarsi di un nuovo insediamento produttivo. Tale dato sarà rilevabile dalla data di iscrizione alla CAMERA DI COMMERCIO/ Registro delle imprese/ Ufficio delle Entrate per attribuzione partita IVA
- 4) L'attività deve comportare l'assunzione di personale dipendente.
- 5) Nel caso in cui l'attività sia già esercitata in altro Comune, e venga trasferita nel territorio di Molinella, farà fede la data di variazione partita IVA. In questo caso l'attività può essere quindi preesistente, ma dovranno comunque verificarsi le condizioni di cui ai punti 1-2-4

I soggetti che usufruiranno dell'agevolazione di cui ai precedenti commi saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, compreso la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di imposta comunale sugli immobili.

Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.

Abitazioni locate con contratto-tipo Legge n. 431/1998

Ai sensi dell'art. 2 comma 4, della Legge 9/12/1998 n. 431, per incentivare il mercato della locazione ed in particolare la stipulazione di contratti-tipo, il Comune può deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote di imposta più favorevoli, anche in deroga al limite minimo stabilito dalla legge vigente al momento in cui le deliberazioni sono assunte, per l'abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprietà o altro diritto reale, in locazione a titolo di abitazione principale esclusivamente mediante i contratti di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9/12/98 n. 413. L'agevolazione non compete per le pertinenze dell'abitazione.

L'agevolazione compete esclusivamente per i contratti redatti nel rispetto della normativa vigente in materia, in completa osservanza dei tipi di contratto di cui la precedente comma ed il cui contenuto economico e normativo risulti integralmente rispondente anche agli accordi territoriali e/o integrativi di riferimento. Detti contratti dovranno, tra l'altro, contenere la completa e corretta elencazione dei parametri per la determinazione del canone, gli elementi di identificabilità certa della tipologia del contratto, oltre alla congruità del canone.

L'agevolazione non compete qualora il contratto risulti carente anche di un solo requisito o includa requisiti non congrui, salvo integrazione delle parti mancanti o correzione mediante scrittura privata da depositare presso l'Ufficio delle Entrate per la registrazione.

Art. 9

Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall'art.7 del D.Lgs. 30/11/1992, n. 504, si dispone l'esenzione per: gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

Per avere diritto all'esenzione, il soggetto passivo ICI, deve presentare al servizio tributi, per ogni anno di imposta ed entro il termine per il pagamento della prima rata ICI, apposita certificazione ove si dichiara che sussistono tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 10

Denunce e comunicazioni

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è disciplinato dall'art. 1 comma 174 della Legge 296 del 27/12/2006.

Art. 11

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), o tramite sistema bancario.

Art. 12

Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuati con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 13

Accertamenti

L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/6/1997, n. 218.

Art. 14 **Attività di controllo**

Il Servizio Tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente o ad altri soggetti per legge o per regolamento.

L'attività di controllo, che si esplica nella rettifica delle dichiarazioni, incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti del tributo può anche essere effettuata, in tutto o in parte, con affidamento dell'incarico a ditte o professionisti esterni:

delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato, in linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenzierà i diversi compiti e le funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta o professionista incaricato.

Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale su proposta del funzionario responsabile.

In ogni caso il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alle potenzialità della struttura organizzativa.

Qualora nel corso dell'espletamento della attività di controllo il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

Per quanto concerne gli errori formali, tranne l'obbligo sancito dall'art. 10 del presente regolamento, non incidenti sul pagamento del tributo il contribuente dovrà essere invitato a regolarizzarli tempestivamente.

Art. 14 bis **Attività di controllo**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale coinvolto sulla base della realizzazione di appositi progetti e/o piani di lavoro o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati derivanti dall'attività di controllo ICI.

La percentuale è fissata annualmente dalla Giunta con riferimento al citato programma ed al personale coinvolto, nonché è competente alla definizione delle modalità applicative della destinazione del fondo in oggetto.

Art. 15 **Riscossione e versamenti**

Il Comune di Molinella prevede, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/97, la riscossione diretta dell'imposta Comunale sugli immobili.

La riscossione del tributo viene effettuata sia in autotassazione sia a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente

presso la Tesoreria stessa, nonché tramite sistema bancario ordinario, in aggiunta o in sostituzione del pagamento presso il Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi.

Le modalità esecutive e procedurali per la riscossione diversa da quella effettuata dal Concessionario di cui al comma precedente sono stabilite con apposito atto della Giunta Comunale.

L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Si considerano regolari i versamenti eseguiti anche da un solo contitolare anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta, purchè la somma versata sia la totalità della imposta dovuta relativa all'immobile condiviso. Del versamento unico deve essere data comunicazione al servizio Tributi del Comune.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16 Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 17 Contenzioso

È sostituito dal seguente:

Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 gg. dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/1992, n.546.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Determinazione iniziale della misura degli interessi

A partire dall'anno 2007, la misura annua degli interessi è determinata con maggiorazione di 1,5 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale, salvo diversa futura determinazione nei modi di legge.

Art. 19
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.